



CODICE ETICO FOGGIA CALCIO

INDICE

1. Premessa	2
1.1. Principi generali e destinatari	2
2. Principi di comportamento	3
2.1. Riservatezza e trattamento delle informazioni	3
2.2. Regali, omaggi e benefici	3
2.3. Rapporti con il personale	4
2.4. Il rapporto di lavoro	4
2.5. Sicurezza, salute e normativa antidoping	4
2.6. Doveri dei collaboratori	4
2.7. Utilizzo dei beni del Foggia Calcio	4
2.8. Trasparenza della contabilità e Controlli Interni	5
3. Criteri di condotta nei rapporti interni ed esterni	5
3.1. Rapporti con i tesserati, gli agenti dei calciatori e gli operatori del settore calcistico	5
3.2. Rapporti con i fornitori, clienti e collaboratori	5
3.3. Rapporti con gli organismi federali, nazionali ed internazionali	5
3.4. Rapporti con la Pubblica Amministrazione	5
3.5. Rapporti con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni	6
3.6. Rapporti con i media	6
3.7. Rapporti con la tifoseria	6
4. Applicazione del Codice Etico e conseguenze della sua violazione	6
4.1. L'Organismo di Vigilanza	6
4.2. Segnalazioni	6
4.3. Violazione del Codice da parte di dipendenti e tesserati	7
4.4. Violazione del Codice da parte di dirigenti e amministratori	7
4.5. Violazione del Codice da parte di collaboratori, consulenti ed altri terzi	7



1 • PREMESSA

1.1 PRINCIPI GENERALI E DESTINATARI

Il Foggia Calcio Srl (di seguito anche "Foggia Calcio" o la "Società") basa l'esercizio della propria attività sul rispetto dei principi etici di seguito enunciati e si impegna affinché i medesimi possano trovare piena applicazione nello svolgimento delle proprie attività sportive ed economiche.

Il presente Codice Etico (di seguito anche il "Codice") è costituito da un insieme di principi il cui rispetto è essenziale per il corretto svolgimento dell'attività sportiva e per il buon funzionamento della complessiva gestione della Società.

Il Codice è finalizzato a consentire la divulgazione e la condivisione di detti principi all'interno del Foggia Calcio, nonché a fungere da elemento distintivo e qualificativo della Società nei rapporti con i terzi.

Sono destinatari del Codice Etico (di seguito i "Destinatari") i soci, gli Amministratori, i Sindaci, i calciatori professionisti ed il personale tecnico tesserato, i dipendenti ed i collaboratori, anche occasionali, ed i procuratori, nonché qualsiasi soggetto eserciti la gestione ed il controllo del Foggia Calcio a prescindere dalla qualifica giuridico - formale.

Debbono ritenersi altresì destinatari i consulenti, i fornitori, i partner delle iniziative commerciali del Foggia Calcio e chiunque svolga attività in nome e per conto della Società o sotto il controllo della stessa.

Tutte le persone del Foggia Calcio, qualificate come Destinatari, senza distinzioni o eccezioni, conformano le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi ed ai contenuti del Codice Etico nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il rispetto del Codice costituisce parte essenziale e vincolante della qualità delle prestazioni di lavoro e professionale. I Destinatari, infatti, sono obbligati a osservare i principi contenuti nel presente Codice e sono sottoposti a sanzioni per la violazione delle sue disposizioni. La convinzione o l'idea di agire in vantaggio o nell'interesse del Foggia Calcio non possono in alcun modo giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi ed i contenuti del presente Codice Etico.

Quale associata della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) la Società è, infine, anche espressione e mezzo di diffusione di quei principi di lealtà e correttezza sportiva, libertà e dignità della persona umana propri del mondo sportivo.

a) Rispetto della legge, onestà e correttezza

Il Foggia Calcio nello svolgimento della propria attività, si impegna a rispettare interamente le leggi nazionali, regionali e comunitarie, sia di carattere civile che sportivo, respingendo la corruzione e ogni pratica illegale e approfondendo il massimo sforzo, per quanto di propria competenza, nell'attuazione delle iniziative dirette alla lotta alla violenza, al razzismo e, in genere, all'eversione dell'ordine pubblico.

Il Foggia Calcio, inoltre, non vuole intrattenere alcun rapporto con coloro che non siano allineati su tale principio ritenuto cardine imprescindibile per la Società.

I Destinatari, nell'esecuzione dei doveri del loro incarico, sono tenuti al rispetto delle leggi vigenti, della normativa sportiva di riferimento, del presente Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 e delle normative aziendali ad essi applicabili.

A norma dell'art.6 del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito anche "CGS"), ai Destinatari è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC

Per i Tesserati, la Società contrasta, a norma dell'art.7 CGS, il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.

La Società, di converso, supporta i Tesserati che hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC per il fatto che abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati di cui sopra ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti.

b) I conflitti di interesse

Nell'ambito di qualsivoglia processo decisionale e, in particolare, nei rapporti con i calciatori, dirigenti, tesserati ed agenti di calciatori, i Destinatari devono evitare situazioni nelle quali vi possano essere, o anche soltanto possano apparire, conflitti di interesse, ritenendosi tali contrari o diversi dagli obiettivi perseguiti dalla Società.

Il Foggia Calcio, inoltre, riconosce e rispetta il diritto delle persone a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse della Società, purché si tratti di attività consentite dalla Legge e compatibili con gli obblighi assunti nei confronti della Società stessa.

Tutti coloro che prestano attività professionale per il Foggia Calcio sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura o organo di appartenenza. In particolare, ognuno è tenuto a rendere note le specifiche situazioni e attività nelle quali egli o, per quanto a sua conoscenza, propri parenti o affini entro il secondo grado o conviventi di fatto, siano titolari di interessi economici e finanziari nell'ambito di fornitori, di clienti, di concorrenti, di terzi contraenti o delle relative società controllanti o controllate ovvero vi ricoprano ruoli societari di amministrazione, di controllo o dirigenziali.

I Destinatari che si trovino in una situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al superiore in posizione dirigenziale, all'organo sociale al quale eventualmente appartengano e all'Organismo di Vigilanza.

Nella conduzione di qualsiasi attività la Società si impegna ad evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.

c) Responsabilità, correttezza e probità. Qualità delle prestazioni professionali

I Destinatari del presente Codice devono svolgere la propria attività sportiva e le proprie prestazioni lavorative e professionali con correttezza, probità, diligenza e lealtà nei confronti degli altri Destinatari dei terzi, tra i quali devono ricomprendersi clienti, fornitori, amministrazioni pubbliche, soggetti privati, avversari e tifosi. Ognuno deve assumere le responsabilità di competenza nel rispetto delle norme di legge e dei principi etici.



I Destinatari devono altresì evitare ogni comportamento che possa essere il risultato del mancato rispetto, formale o sostanziale, di norme di legge vigenti e devono operare nel rispetto della normativa sportiva in vigore, del presente Codice Etico e delle procedure e dei regolamenti interni. Debbono, inoltre, evitare di porre in essere condotte dalle quali possa derivare pubblicità negativa per la Società.

Il Foggia Calcio promuove e pretende da coloro che operano nel suo nome correttezza e lealtà nelle competizioni sportive, evidenziando come il risultato possa e debba essere raggiunto soltanto nel rispetto delle regole.

Al riguardo, in ottemperanza ai principi stabiliti dall'art.8 CGS, il Foggia Calcio contrasta ogni forma di illecito amministrativo quale la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla CO.VI.SO.C. e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.

È fatto divieto per i Destinatari di utilizzare per scopi personali e comunque eccedenti la loro attività per la Società informazioni e beni dei quali abbiano la disponibilità nello svolgimento del loro incarico.

Parimenti tutte le persone che operano per il Foggia Calcio devono fornire prestazioni di elevato livello qualitativo, operando con diligenza, responsabilità e professionalità sia all'interno che all'esterno della compagine societaria.

d) Imparzialità

Il Foggia Calcio, nei processi decisionali in ambito strettamente sportivo ovvero di gestione, evita e considera assolutamente deprecabile ogni forma di discriminazione sia essa basata sull'età, il sesso, lo stato di salute, la razza, la nazionalità, le opinioni politiche, gli orientamenti religiosi e le scelte in ambito sessuale.

La Società si aspetta e pretende che coloro che operano all'interno di essa si conformino nel loro operare a tale valore fondamentale. La Società considera l'imparzialità di trattamento un valore fondamentale nello svolgimento di ogni relazione sia interna sia esterna alla Società.

I Destinatari, nello svolgimento dei rispettivi doveri professionali, devono attenersi al criterio dell'imparzialità, evitando di preferire o agevolare persone o soluzioni, se non sulla base ed in considerazione di valutazioni tecnico-professionali.

e) Trasparenza e completezza dell'informazione

È assolutamente vietato comunicare dati e notizie false o parzialmente veritiere, per qualsivoglia scopo o ragione, riguardanti il Foggia Calcio ovvero un suo tesserato, dipendente o dirigente.

La Società ritiene proprio dovere ed interesse fornire a clienti, azionisti, fornitori, istituzioni finanziarie, organismi sportivi e, in genere, a terzi, informazioni complete, trasparenti, comprensibili e accurate, nel rispetto delle normative vigenti.

Inoltre, nei rapporti "interni" con terzi, partner commerciali e clienti, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti della Società saranno tenuti a approfondire il massimo impegno per comprendere le esigenze degli stessi e per offrire prodotti e servizi rispondenti alle necessità manifestate.

f) Immagine della Società

Foggia Calcio considera la propria immagine e la propria reputa-

zione valori che devono essere, in quanto patrimonio comune, tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici, di lealtà e correttezza sportiva e di comportamento contenuti nel presente Codice.

I Destinatari dovranno, pertanto, astenersi da qualunque comportamento sia in pubblico, che in privato, che possa ledere l'immagine della Società, ed operarsi al meglio per garantire il rispetto della stessa, ciò anche in tutte le occasioni in cui i singoli Tesserati partecipano a competizioni con le rispettive squadre nazionali.

g) Impegno sociale

La Società è consapevole dell'importanza sociale dello sport e in particolare del gioco del calcio e per tale motivo fa propri i valori che l'attività sportiva rappresenta, parità di opportunità, fair play, aggregazione e socializzazione.

In considerazione dei predetti valori ed in particolare della funzione di integrazione sociale che l'attività sportiva rappresenta, la Società incoraggia e promuove iniziative volte ad avvicinare i giovani e i non più giovani allo sport e ai suoi valori.

2 • PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

2.1 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Il Foggia Calcio tutela ed assicura in ogni settore della propria attività il rispetto delle disposizioni normative in materia di riservatezza, con particolare riferimento al disposto del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati personali (c.d. GDPR).

Nell'acquisizione, trattamento e comunicazione dei dati personali, ivi inclusi quelli particolari, il Foggia Calcio si impegna ad osservare le modalità necessarie per tutelare la riservatezza dei dati.

Le attività del Foggia Calcio richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento di notizie, dati e documenti che non possono essere noti all'esterno o la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali. Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo delle dipendenti e collaboratori del Foggia Calcio assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa. Deve pertanto trovare piena applicazione il rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle procedure interne al fine di garantire la piena applicazione dei principi e delle regole stabiliti nell'ambito della tutela della riservatezza dei dati personali.

Le informazioni degli stakeholder sono, inoltre, trattate dalla Società nel pieno rispetto della riservatezza e della tutela della privacy degli interessati. A tal fine, la Società ha adottato ed aggiorna le misure di sicurezza previste dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali.

2.2 REGALI, OMAGGI E BENEFICI

Non è ammessa alcuna forma di omaggio che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività ricollegabile al Foggia Calcio.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare il giudizio o indurre ad ottenere un qualsiasi tipo di facilitazione. Tale norma concerne sia i regali promessi od offerti, sia quelli ricevuti. Si precisa



che per regalo deve intendersi qualsiasi tipo di beneficio o di utilità (promessa di un'offerta di lavoro, etc.).

Particolare sensibilità è manifestata dalla Società nelle proprie relazioni con le diverse componenti della F.I.G.C. e, in particolare, con l'Associazione Italiana Arbitri ed i singoli Associati, e richiede ai Destinatari, con particolare riguardo per lo staff tecnico ed i tesserati, di mantenere comportamenti conformi ai dettami del presente Codice e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D.lgs. 231/2001, unitamente al massimo rispetto della normativa federale e delle leggi vigenti.

Il regalo offerto, salvo quelli di modico valore, devono essere autorizzati e documentati in modo adeguato a consentire verifiche, secondo le prassi o le procedure interne esistenti.

2.3 RAPPORTI CON IL PERSONALE

I rapporti tra dipendenti della Società devono essere sempre improntati ai principi di una civile convivenza e devono svolgersi nel rispetto, reciproco, dei diritti e della libertà delle persone.

La Società si impegna affinché al suo interno si crei un ambiente di lavoro sereno in cui tutti possano lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori etici condivisi.

Le attività di selezione, assunzione e gestione dei percorsi di carriera sono informate a criteri strettamente meritocratici.

Particolare sensibilità è manifestata dal Foggia Calcio nel rispetto delle normative in generale ed a quelle in materia di illecito sportivo, scommesse e di antidoping in particolare; l'eventuale tesseramento di soggetti che, a seguito di sentenza definitiva, da parte delle competenti autorità di giustizia sportiva, o ordinaria, siano stati inibiti all'attività agonistica anche temporaneamente, è rimessa all'esclusiva valutazione del Consiglio di Amministrazione. La Società vigila affinché i propri dipendenti e collaboratori si comportino e siano trattati con dignità e rispetto, nel quadro di quanto previsto dalle leggi del nostro ordinamento e delle relative modifiche. Per tale motivo, non è tollerata nessuna forma di isolamento, sfruttamento o molestia per qualsiasi causa di discriminazione, per motivi personali o di lavoro, da parte di qualunque dipendente o collaboratore verso un altro dipendente o collaboratore.

2.4 IL RAPPORTO DI LAVORO

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, rispondente alle figure professionali delle diverse aree aziendali, nel rispetto della normativa federale vigente, e della normativa civilistica.

Non è tollerata alcuna forma di "lavoro nero" o di retribuzione in nero, "obbligato", infantile e minorile, nonché qualsiasi altra condotta che integri le fattispecie di illecito contro la personalità individuale. Ogni rapporto di lavoro e di collaborazione viene instaurato con regolare contratto. Tutti i dipendenti e collaboratori vengono correttamente e integralmente informati dei diritti, dei doveri e degli obblighi che scaturiscono dalla stipula del contratto. Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente, collaboratore e tesserato riceve accurate informazioni relative alle caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere, gli elementi normativi e retributivi, così come regolati dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, e le norme e procedure da adottare al fine di evitare ippotesi rischi per la salute associati all'attività lavorativa.

Tali informazioni sono presentate al personale in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva conoscenza. Saranno, altresì, esplicitati e resi conoscibili il presente Codice Etico, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi

del D.lgs. 231/2001, nonché le diverse procedure organizzative e regolamenti interni adottati dalla Società.

2.5 SICUREZZA, SALUTE E NORMATIVA ANTIDOPING

Obiettivo del Foggia Calcio è proteggere le proprie risorse umane, patrimoniali e finanziarie, attraverso la diffusione ed il consolidamento di una cultura della sicurezza e del rispetto ambientale, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori ed aggiornando le proprie procedure in ciascun settore.

Il personale della Società, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipa attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e dell'incolumità pubblica e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

Il Foggia Calcio, anche attraverso il proprio sistema di prevenzione e protezione, provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi, all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, nonché a stabilire e ad assumere tutte le misure per la gestione della sicurezza.

Grande attenzione e sensibilità è riservata alla salute degli atleti della prima squadra e delle diverse squadre del settore giovanile del Foggia Calcio.

Gli atleti e tutti coloro che operano per la Società (tesserati, allenatori, dirigenti, medici, amministratori) devono rispettare scrupolosamente le norme dettate in materia di lotta al doping, di salvaguardia della salute fisica e mentale del calciatore, nonché del corretto e leale svolgimento delle competizioni sportive.

Il rispetto di tale principio rappresenta altresì condizione essenziale del rapporto di affiliazione tra il Foggia Calcio e le scuole e società di calcio, comportandone la violazione e l'automatica risoluzione del rapporto stesso.

È fatto obbligo altresì di portare a conoscenza della Dirigenza sportiva eventuali situazioni conosciute che possano rappresentare violazione delle regole nella lotta al doping.

2.6 DOVERI DEI COLLABORATORI

Il Foggia Calcio si attende dai propri collaboratori, nello svolgimento delle proprie mansioni, comportamenti eticamente ineccepibili, oltre che legalmente e professionalmente corretti, atti a rinsaldare la fiducia reciproca ed a consolidare l'immagine della Società. Si richiede, pertanto, ai collaboratori di:

- operare con probità ed integrità nei rapporti fra loro, con la Società, con gli azionisti della stessa, con le società concorrenti, con i clienti e, in genere, con i terzi, siano essi Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati;
- osservare le disposizioni legali proprie di ciascuno degli ordinamenti in cui opera la Società;
- evitare conflitti di interesse con la Società e, comunque, comportamenti determinanti pubblicità negativa per la stessa azioni richieste.

2.7 UTILIZZO DEI BENI DEL FOGGIA CALCIO

Al fine di tutelare i beni aziendali, ogni dipendente, collaboratore e tesserato della Società è tenuto ad operare con diligenza, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per il relativo utilizzo, documentandone con precisione il loro impiego.

Ogni dipendente, collaboratore e tesserato è responsabile, inoltre,



della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente il proprio responsabile di eventuali eventi dannosi per la Società.

Il Foggia Calcio si riserva il diritto di impedire l'utilizzo non consono delle proprie risorse e strutture, anche attraverso l'impiego di sistemi contabili, di controllo finanziario e di analisi prevenzione rischi, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti.

Per quanto concerne le applicazioni informatiche i Destinatari devono evitarne qualsivoglia utilizzo improprio e non legato all'attività che svolgono per la Società.

In particolare, non devono porre in essere condotte che possano minare la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici e non devono navigare su siti internet dal contenuto indecoroso e comunque non attinenti all'attività alla mansione svolta.

2.8 TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI

Particolare attenzione è riservata dal Foggia Calcio al principio della trasparenza contabile il quale si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle registrazioni contabili.

A tal fine, per ogni operazione è conservata una adeguata documentazione di supporto delle attività svolte, in modo da consentire che ciascuna registrazione rifletta esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

Il personale della Società è tenuto a collaborare, nell'ambito delle attività di sua competenza, allo svolgimento delle attività di controllo e di revisione attribuite agli organi sociali, ai revisori contabili, interni ed esterni, o ad Autorità di Vigilanza specificamente previste dalla legge e dalla normativa federale, affinché sia resa a tali soggetti un'informazione veritiera, corretta, completa e trasparente.

L'obiettivo della trasparenza contabile è perseguito dalla Società anche attraverso la diffusione di una cultura aziendale orientata al controllo. Un sistema di controlli interni efficace e in grado di indirizzare, gestire e verificare le attività della Società permette di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

3 • CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI INTERNI ED ESTERNI

3.1 RAPPORTI CON I TESSERATI, GLI AGENTI DEI CALCIATORI E GLI OPERATORI DEL SETTORE CALCISTICO

Tutti coloro che operano per il Foggia Calcio devono astenersi dal porre in essere iniziative e comportamenti con altri tesserati ed operatori del settore calcistico o sportivo in violazione delle regole vigenti ovvero in contrasto con i principi del Fair Play.

È fatto altresì divieto di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.

I Destinatari debbono astenersi dallo svolgere qualsivoglia attività inerente al tesseramento ed alla cessione delle prestazioni sportive di calciatori, allenatori o tecnici se non nell'esclusivo interesse del Foggia Calcio e comunque nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, giuridiche e sportive, nazionali ed internazionali.

A norma dell'art.8 del Codice di Giustizia Sportiva, la Società vieta ai Destinatari di pattuire con i propri tesserati o corrispondere compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti.

3.2 RAPPORTI CON I FORNITORI, CLIENTI E COLLABORATORI

La Società gestisce i rapporti con i fornitori, clienti e collaboratori (ad es. consulenti, agenti, procuratori, partner commerciali, etc.) nel rispetto dei principi di fiducia, qualità, professionalità e competenza, e delle regole di una leale concorrenza.

Il Foggia Calcio si impegna a ricercare nei fornitori e nei collaboratori esterni professionalità idonea ed impegno alla condivisione dei principi contenuti nel Codice Etico e promuove la costruzione di rapporti duraturi per il progressivo miglioramento dei servizi offerti nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico stesso.

I soggetti preposti al processo di selezione dei fornitori e dei collaboratori, nonché all'acquisizione di beni e/o servizi sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio dei compiti e delle funzioni loro affidate, nell'osservanza dei parametri obiettivi di qualità, convenienza, prezzo, capacità ed efficienza.

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, la Società ha adottato una apposita procedura interna che prevede la separazione dei ruoli tra l'ufficio/ruolo richiedente la fornitura e l'ufficio/ruolo stipulante il contratto, l'iter di selezione del fornitore, il processo autorizzativo e la conservazione delle informazioni e dei documenti contrattuali.

Il Foggia Calcio, infine, gestisce le relazioni ed i rapporti di affari con altri Club nazionali ed internazionali sulla base di criteri di correttezza e lealtà sportiva, e nel rispetto dei regolamenti sportivi nazionali ed internazionali, nonché delle leggi vigenti.

3.3 RAPPORTI CON GLI ORGANISMI FEDERALI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Nei rapporti con le Istituzioni e le Autorità sportive, calcistiche e non, nazionali ed internazionali (F.I.F.A., U.E.F.A., F.I.G.C., Lega Nazionale Professionisti SerieA, Lega Nazionale Professionisti Serie B, LegaPRO, Lega Nazione Dilettanti, Covisoc, A.I.A., C.O.N.I., e tutte le componenti e gli organi di vigilanza e giustizia sportiva) nonché con i loro rappresentanti il Foggia Calcio pretende dalle persone che operano nel suo nome condotte conformi ai principi di assoluta lealtà e probità.

Le relazioni con le Istituzioni e le Autorità Sportive aventi funzione di gestione e governo del mondo sportivo, nonché con i loro rappresentanti devono, dunque, essere improntate al rispetto delle regole, anche formali, ed avere luogo nelle sedi e nei momenti istituzionali.

I rapporti devono essere intrattenuti esclusivamente da soggetti incaricati dal Foggia Calcio, nel pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti sportivi.

La Società obbliga i Destinatari, nei limiti della propria mansione e del proprio mandato, a rispondere tempestivamente, in modo corretto, esaustivo e completo alle richieste poste dalle Autorità sportive. Nei rapporti tra tali organismi, o i soggetti da questi incaricati, è vietato ogni tentativo di influenzare in qualsiasi modo impropriamente le decisioni delle parti; il rapporto deve essere sempre basato sulla trasparenza, la correttezza, l'etica e nel rispetto delle normative vigenti.

Il Foggia Calcio ripudia ogni forma di corruzione o tentativo di corruzione posto in essere nei confronti delle Istituzioni e delle Autorità sportive, calcistiche e non, nazionali ed internazionali.

3.4 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione, o i soggetti in-



caricati di un pubblico servizio, il Foggia Calcio si comporta con correttezza e trasparenza, senza cercare di influenzare impropriamente le decisioni delle parti. A tale scopo, tutte le operazioni svolte, ed in particolare quelle che implicano rapporti con pubblici poteri o pubblici servizi, trovano idonea rappresentazione documentale e sono adeguatamente ricostruibili e verificabili. Obiettivo della Società è, infatti, quello di eliminare qualsiasi sospetto di voler influenzare indebitamente tali soggetti per ottenere benefici con mezzi illeciti.

Il Foggia Calcio condanna ogni comportamento che possa integrare gli estremi dei reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento al delitto di corruzione. Chiunque all'interno della Società venga a conoscenza di possibili comportamenti corruttivi deve effettuare tempestiva segnalazione al proprio superiore gerarchico ovvero agli organi che gestiscono la Società ovvero, nonché all'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001.

Parimenti debbono essere segnalati immediatamente eventuali tentativi di estorsione o concussione da parte di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

3.5 RAPPORTI CON PARTITI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI ED ASSOCIAZIONI

Il Foggia Calcio non finanzia partiti, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di eventi che abbiano il fine esclusivo di propaganda politica. Si astiene da qualsiasi pressione (diretta o indiretta) nei confronti di esponenti politici (ad esempio tramite concessione di strutture).

La Società aderisce a richieste di contributi provenienti ad Enti e Associazioni senza fini di lucro e costituite ai sensi di legge, nel caso in cui siano di elevato valore culturale o benefico, i relativi progetti possano coinvolgere un notevole numero di cittadini e siano prive di qualsiasi conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

Infine, le iniziative culturali e sportive sponsorizzate dalla Società devono svolgersi nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contenuti nel presente Codice.

3.6 RAPPORTI CON I MEDIA

Il Foggia Calcio, riconoscendo ai media un ruolo fondamentale nel processo di diffusione delle informazioni, si impegna affinché le comunicazioni verso l'esterno siano chiare, veritiere, corrette, non ambigue e conformi alle politiche e alle strategie della Società.

In ottemperanza ai principi stabiliti dall'art.6 CGS, inoltre, la Società vieta ai Destinatari di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, dell'UEFA o della FIFA. La Società si impegna a informare costantemente tutti i portatori di interesse, direttamente o indirettamente, sulla propria attività e sui possibili effetti per la collettività, e a impedire che siano diffusi dati e notizie false o parzialmente veritiere, per qualsivoglia scopo orazione, riguardanti il Foggia Calcio ovvero un tesserato, dipendente o dirigente.

Per la delicatezza del compito, l'attività di comunicazione è riservata alle funzioni aziendali interne preposte e agli Organi Sociali. Ai sensi dell'art.12 CGS, il Foggia Calcio impegna i Destinatari a non rilasciare ai media dichiarazioni che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscono apologia.

3.7 RAPPORTI CON LA TIFOSERIA

L'art. 4, c. II e III, C.G.S., dispone che le società rispondono oggettivamente dell'operato sia dei dirigenti, tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1, c. V., C.G.S. e sia delle persone comunque addette ai servizi della società e dei propri sostenitori sia sul proprio campo di gioco – ivi compreso l'eventuale campo neutro – sia quello delle società ospitanti, salvi i doveri di quest'ultime.

Il Foggia Calcio promuove l'idea di un tifo leale e responsabile e realizza le condizioni affinché anche le tifoserie delle altre compagini calcistiche possano sostenere la propria squadra in un clima di serenità di sano rispetto dei principi dello sport.

Nessun Tesserato della Società può ispirare e/o partecipare alla costituzione o mantenimento di gruppi organizzati e non di tifosi. Al riguardo, la società promuove l'adozione e l'attuazione di presidi organizzativi idonei a prevenire comportamenti dei sostenitori contrari ai principi dello sport ed impegna risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo.

La società impone a tutti i Destinatari la massima cooperazione con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni.

4 • APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO E CONSEGUENZE DELLA SUA VIOLAZIONE

4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Foggia Calcio ha costituito ai sensi del D.lgs. 231/2001 il proprio Organismo di Vigilanza avente il compito di vigilare sull'attuazione e sul rispetto del presente Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, coerentemente con il Codice stesso. Ciascuna funzione e ruolo aziendale è comunque responsabile dell'applicazione del Codice nell'ambito delle mansioni di propria competenza.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di:

- esprimere pareri indipendenti riguardo alle problematiche di natura etica che potrebbero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali e delle presunte violazioni del Codice Etico;
- verificare l'applicazione del Codice Etico attraverso un'opportuna attività di monitoraggio;
- monitorare le iniziative per la diffusione e comprensione del Codice Etico.

La Società, mediante la predisposizione di un programma delle attività di comunicazione, provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sulle modalità di applicazione del Codice Etico, raccomandandone l'osservanza. In particolare, provvede alla diffusione del Codice presso tali soggetti, all'interpretazione e al chiarimento dei principi e delle disposizioni in esso contenute, alla verifica dell'effettiva osservanza del Codice, all'aggiornamento delle disposizioni con riguardo alle esigenze che si manifestano al variare del contesto e dell'ambiente di riferimento (es. struttura aziendale, settore, mercato, riferimenti normativi).

4.2 SEGNALAZIONI

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico da parte dei Destinatari, deve essere prontamente segnalata all'Organismo di Vigilanza. Sarà compito dell'Organismo valutare la segnalazione ed informare il Consiglio di Amministrazione, suggerendo eventualmente le sanzioni da ap-



plicare. Qualora la violazione sia stata compiuta da un Amministratore, dovrà esserne data conoscenza anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le informazioni e le segnalazioni acquisite, che pervengano in forma scritta, sono considerate riservate e non possono essere divulgate, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. Al riguardo, la Società non tollererà alcun tipo di ritorsione per segnalazioni che siano state fatte in buona fede e ripudia ogni forma di delazione finalizzata esclusivamente a screditare e danneggiare la persona segnalata senza che ricorrano i presupposti alla base della segnalazione.

4.3 VIOLAZIONE DEL CODICE DA PARTE DI DIPENDENTI E TESSERATI

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali, ad opera dei dipendenti, incluso staff tecnico e medico, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale e che l'adozione delle stesse dovrà avvenire con il rispetto delle procedure previste dagli articoli dal 25 al 28 del CCNL. Tali sanzioni saranno applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e saranno proporzionate in base alla loro gravità. L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

Qualora la violazione commessa dovesse integrare gli estremi dell'infrazione al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001, troveranno applicazione anche i poteri di autonomo accertamento dell'Organismo di Vigilanza e le sanzioni in esso previste.

Analogamente il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico, dalle procedure aziendali, ad opera dei tesserati del Foggia Calcio, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed illecito disciplinare e, come tali, soggetta a sanzioni pecuniarie e disciplinari, come previsto dal Regolamento Interno vigente.

4.4 VIOLAZIONE DEL CODICE DA PARTE DI DIRIGENTI E AMMINISTRATORI

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne e del Codice Etico, la Società valuterà i fatti ed i comportamenti e assumerà le opportune iniziative nei confronti dei responsabili, tenuto presente che tali violazioni costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex articolo 2104 del Codice Civile.

Qualora la violazione commessa dovesse integrare gli estremi dell'infrazione al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001, troveranno applicazione anche le sanzioni in Esso previste.

4.5 VIOLAZIONE DEL CODICE DA PARTE DI COLLABORATORI, CONSULENTI ED ALTRI TERZI

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati al Foggia Calcio da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni

del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.